

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

1. E' costituito un Consorzio - promosso da Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, U.N.A.PRO.S., A.N.A.S., ASS.I.CA. e Consorzio del Prosciutto di Parma - che assume la denominazione di "Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti agricoli ed alimentari", o più brevemente "Istituto Parma Qualità".

Articolo 2

(Sede)

1. Il Consorzio, di seguito denominato anche "Istituto", ha sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-c.
2. L'Istituto potrà istituire e sopprimere filiali, succursali e sedi operative sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata prima della scadenza con apposita delibera assembleare.

Articolo 4

(Scopi)

1. L'Istituto non persegue fini di lucro, svolge attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile (in quanto è previsto ufficio destinato a svolgere attività con i terzi ed il consorzio, con le sue cariche, figurerà depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma) e non può distribuire utili tra i consorziati.

2. Scopi dell'Istituto sono:
 - 2.1 garantire che prodotti agricoli ed alimentari recanti una denominazione di origine protetta (DOP) o una indicazione geografica protetta (IGP) o una attestazione di specificità rispondano ai requisiti dei rispettivi disciplinari;
 - 2.2 esercitare attività di controllo, di verifica e di certificazione di prodotti di aziende operanti nei settori agricolo ed alimentare, anche al di fuori degli ambiti di applicazione dei Regolamenti (CE) 509/06 e 510/06, nonché nei comparti ad essi collegati, in conformità delle norme nazionali ed internazionali vigenti;
 - 2.3 assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività funzionale ed utile per il conseguimento degli scopi sopra indicati od avente comunque attinenza con essi, ivi compreso il conseguimento dell'autorizzazione ai fini previsti dal Regolamento (CE) 510/06 e dal Regolamento (CE) 509/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla normativa nazionale finalizzata alla relativa applicazione e, per ciò stesso, essere accreditato in conformità della Norma EN 45011:1998 (Guida ISO/IEC 65:1996) e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Istituto, pertanto, potrà tra l'altro:
 - a) apporre i contrassegni e marchi di conformità che identificano i singoli prodotti di cui sopra, o autorizzare e verificarne la corretta apposizione;
 - b) fornire le licenze d'uso di tutti i dispositivi necessari per la formazione dei requisiti di controllo in applicazione del disciplinare;
 - c) assumere tutti i provvedimenti e le azioni per assicurare il completo rispetto dei succitati regolamenti comunitari e della

corrispondente disciplina nazionale, nei casi in cui venga constatato che i prodotti non rispondono ai requisiti del relativo disciplinare, seguendo gli indirizzi impartiti dalla competente Autorità Nazionale e notificando le proprie decisioni agli interessati; segnalare alla Autorità Nazionale medesima, in conformità con gli ordinamenti vigenti, le non conformità riscontrate; assumere tutti i provvedimenti e le azioni per assicurare il completo rispetto delle discipline volontarie nei casi in cui venga constatato che i prodotti non rispondono ai requisiti della relativa norma tecnica e notificando le proprie decisioni agli interessati;

- d) aderire, partecipare e, comunque, intrattenere rapporti con tutte le istituzioni e gli istituti nazionali e della Unione Europea aventi competenza primaria nelle materie afferenti gli scopi statutari;
 - e) svolgere attività di informazione, studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito della propria attività istituzionale, anche in collaborazione con altri soggetti, restando esplicitamente esclusa la consulenza di qualsiasi natura;
 - f) conformarsi a tutte le prescrizioni impartite dalla Autorità Nazionale di controllo ed alle disposizioni comunque da essa ricevute ed assumere ogni iniziativa per l'ottenimento ed il mantenimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti necessari, sia in campo nazionale che internazionale.
4. Per il perseguimento di quanto sopra, (ma nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore ed in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale) l'Istituto può compiere, e in via quindi non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (per queste ultime anche con l'ulteriore

precisazione che non siano rivolte al pubblico) ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle operazioni che potrebbero compromettere l'indipendenza finanziaria, assumere partecipazioni in altri enti, questi ultimi non devono svolgere attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata o essere sottoposti al controllo dell'Istituto, nonché concedere (sempre nei limiti predetti) fideiussioni, avalli e garanzie.

Articolo 5
(Dei consorziati)

1. L'Istituto è costituito da soci fondatori articolati per componenti professionali e da soci ordinari. I soci fondatori sono: il Consorzio del Prosciutto di Parma (in rappresentanza della componente professionale dei prosciuttifici), l'Associazione Industriali delle Carni (ASS.I.CA.) (in rappresentanza della componente professionale dei macelli) e l'Unione Nazionale Associazioni Produttori Suini (U.NA.PRO.S.) (in rappresentanza della componente professionale agricola).
2. Possono altresì far parte dell'Istituto in qualità di soci ordinari, enti, associazioni, organismi, consorzi, soggetti pubblici ed altre entità organizzative che svolgono attività non in contrasto con le finalità dell'Istituto, in particolare non devono svolgere attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata o essere sottoposti al controllo dell'Istituto.
3. La domanda di ammissione, redatta per iscritto, deve essere corredata dai documenti necessari a comprovare il possesso, da parte dell'istante, dei requisiti richiesti e contenere l'impegno del richiedente a:

- a) versare i contributi di ammissione, così come deliberati dall'assemblea, entro 30 (trenta) giorni dalla data della corrispondente deliberazione e tutti i contributi comunque richiesti in attuazione dello Statuto;
 - b) rispettare tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto.
4. L'ammissione all'Istituto è deliberata dall'Assemblea, che decide insindacabilmente in proposito entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, con decisione da assumersi ad unanimità di voti.
5. Se la domanda è accolta, la qualifica di consorziato è assunta a far tempo dalla data dell'avvenuto versamento dei contributi di ammissione; l'accoglimento o la reiezione della domanda di ammissione sono comunicati all'interessato per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla data della decisione.

Articolo 6
(Obblighi dei consorziati)

1. I consorziati si obbligano a:
- a) versare i contributi comunque loro richiesti ai sensi dello Statuto;
 - b) osservare lo Statuto ed attenersi ai regolamenti interni ed a tutte le deliberazioni consortili;
 - c) non chiedere per nessuna ragione, nemmeno in caso di recesso, la divisione del fondo consortile per la durata del Consorzio;
 - d) non recedere dalla qualifica di socio e dai relativi obblighi per almeno un triennio, rinnovato più volte di pari periodo, salva comunicazione raccomandata A.R. 6 (sei) mesi prima della scadenza;

- e) comunicare per iscritto all'Istituto ogni variazione della propria ragione sociale o denominazione, sede legale ed operativa, nonchè dei soggetti autorizzati a rappresentarli;
- f) sottoporre esclusivamente al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 31 le controversie con l'Istituto.

Articolo 7

(Diritti dei consorziati)

1. Sono diritti dei consorziati tutte le prerogative previste dallo Statuto.

Articolo 8

(Decadenza ed esclusione dei consorziati)

1. L'Assemblea dei consorziati dichiara la decadenza del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che abbia cessato la propria attività per qualunque ragione.
2. L'Assemblea dei consorziati delibera l'esclusione del consorziato che non abbia adempiuto agli obblighi previsti dallo Statuto.
3. La deliberazione di cui al punto 2 è assunta con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti assembleari esprimibili, esclusi quelli attribuiti all'interessato dal provvedimento. Il corrispondente motivato provvedimento è notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La deliberazione di esclusione e quella di decadenza possono essere impugnate nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, esclusivamente mediante ricorso al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 34.
4. L'impugnazione mediante ricorso al Collegio Arbitrale ha effetto sospensivo delle decisioni di decadenza e di esclusione.

Articolo 9

(Rappresentanza dei consorziati)

1. I consorziati sono rappresentati, ai fini del presente Statuto, dal rispettivo legale rappresentante o da procuratore speciale, munito del più ampio mandato.
 - 1.1 La rappresentanza dei consorziati è coordinata con una adeguata espressione dei voti assembleari in funzione delle tre componenti professionali rappresentate di cui all'articolo 5, punto 1.
 - 1.2 Ai soci fondatori sono attribuiti numero 5 (cinque) voti assembleari per ciascuna componente professionale. Ogni socio fondatore può partecipare all'assemblea con una delegazione composta al massimo da 5 (cinque) persone, compreso il legale rappresentante o suo delegato.
 - 1.3 Ai soci ordinari spetta un voto assembleare, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea al momento dell'ammissione e comunque assunta nel rispetto del principio della pari rappresentanza della parti professionali.
 - 1.4 I dati relativi ai componenti la delegazione di cui al punto 1.2, devono essere preventivamente comunicati. Essi sono designati da ogni singolo socio fondatore e scelti tra i promotori indicati all'articolo 1.
 - 1.5 Il legale rappresentante di ogni consorzio può, in caso di assenza o impedimento, delegare a rappresentarlo:
 - a) il proprio Vice-Presidente vicario o altra persona scelta, per i soci fondatori, tra i promotori di cui all'articolo 1;
 - b) un dipendente del consorzio, con qualifica di dirigente.
2. Le deleghe, che devono essere conferite nelle forme e coi limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile, non possono essere attribuite ad amministratori, a componenti il Collegio Sindacale ed a dipendenti dell'Istituto.

Articolo 10
(Organi dell'Istituto)

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Comitato Esecutivo (se costituito);
 - d) il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - e) il Collegio Sindacale;
 - f) il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità;
 - g) altri Comitati eventualmente ritenuti necessari e costituiti dal Consiglio Direttivo;
 - h) la Giunta di Appello;
 - i) il Direttore Generale.

Articolo 11
(L'Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea dei consorziati, che potrà essere convocata al di fuori della sede legale, purché in Italia, è costituita dai soggetti giuridici previsti dall'articolo 5 e può essere ordinaria e straordinaria.

Articolo 12
(Dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;
 - b) nomina i componenti il Consiglio Direttivo, sulla base delle designazioni pervenute nelle forme previste dallo Statuto;
 - c) nomina i componenti il Collegio Sindacale ed il relativo Presidente, determinandone il compenso;
 - d) delibera l'eventuale attribuzione di gettoni di presenza agli amministratori;

- e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Istituto riservati alla sua competenza dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, o sottoposti alla sua valutazione dal Consiglio Direttivo, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - f) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammissione dei soci ordinari, l'esclusione e la decadenza dei consorziati, determinando altresì, nelle forme previste dall'articolo 9, punto 1.3, i voti assembleari ed i contributi di ammissione per ciascuno di essi.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
 3. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne facciano motivata richiesta il Collegio Sindacale o due terzi dei voti assembleari esprimibili.

Articolo 13

(Dell'Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - b) nomina e definisce i poteri dei liquidatori.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne facciano motivata richiesta il Collegio Sindacale o due terzi dei voti assembleari esprimibili.

Articolo 14

(Delle convocazioni dell'Assemblea)

1. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

2. L'avviso deve essere spedito con lettera raccomandata, fax o posta elettronica a ciascuno dei consorziati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione di giorno, ora e luogo della eventuale seconda convocazione.

Articolo 15

(Del funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere presente più anziano per età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario della stessa.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci quanti rappresentano il 100% dei voti assembleari esprimibili.
In seconda convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci quanti rappresentano almeno il 75% dei voti assembleari di cui all'articolo 9.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide quando sono assunte con il voto favorevole di quanti rappresentano almeno il 75% del totale dei voti assembleari esprimibili nelle forme previste dall'articolo 9.
5. Le deleghe regolarmente conferite per iscritto dai soci sono esplicitamente richiamate a verbale e sono esercitate nelle forme previste dall'articolo 9.

Articolo 16

(Il Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da persone scelte nell'ambito delle designazioni formulate dai consorziati e nominate dall'Assemblea; il relativo numero può variare da un minimo di 9

- (nove) ad un massimo di 17 (diciassette) consiglieri ed è definito, di volta in volta, dall'Assemblea.
2. In ogni caso e fino ad un massimo di quindici, i consiglieri sono designati dai soci fondatori articolati sulla base delle componenti professionali ed in modo paritetico tra di esse.
 3. Non possono essere eletti più di 5 (cinque) consiglieri su designazione dello stesso consorziato.
 4. I soci ordinari non possono eleggere più di un consigliere ciascuno.
 5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina, che avverrà di norma con l'Assemblea di presentazione del bilancio di esercizio, ed i consiglieri non possono ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi, calcolando come tali anche le frazioni di essi.
 6. In caso di cessazione del mandato per qualsiasi causa, il consigliere è sostituito da altro consigliere designato dalla stessa parte professionale che ha designato il precedente. La delibera della relativa immissione in carica è assunta dal Consiglio Direttivo con il favorevole parere del Collegio Sindacale. I consiglieri subentranti decadono allo spirare del mandato del Consiglio in carica all'atto della nomina.
 7. Sono incompatibili con l'incarico di consigliere le funzioni di Presidente degli enti, associazioni, organizzazioni e consorzi consorziati e quelle di Vice Presidente con funzioni vicarie. L'assunzione delle stesse funzioni da parte di consiglieri già in carica così come l'assunzione di funzioni nell'ambito degli altri diversi organi di cui ai punti 1f), 1h) e 1i) dell'articolo 10 comportano motivo di decadenza. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare:

- a) la decadenza dei consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive regolarmente convocate,
- b) di proporre all'Assemblea la revoca dei consiglieri che abbiano posto in essere infrazioni al presente Statuto o atti idonei ad arrecare nocumento all'Istituto o contrastanti con gli scopi dello stesso.

La deliberazione di cui al punto b) è assunta anche con maggioranza semplice dei consiglieri presenti, esclusi i revocandi e comunque presente almeno un consigliere per ognuno dei soci fondatori.

- 8. La composizione del Consiglio Direttivo dovrà assicurare una congrua presenza, tra i componenti, di soggetti che offrono garanzie di competenza, di esperienza e di professionalità nelle materie comunque attinenti all'esercizio dell'attività da espletare ed al suo campo di applicazione.
- 9. Ai lavori del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie di pertinenza dell'attività dell'Istituto.

Articolo 17

(Del funzionamento del Consiglio Direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta del Collegio Sindacale, o di un terzo dei consiglieri in carica, mediante avviso scritto recante giorno, ora e luogo dell'adunanza, da spedirsi con un anticipo di almeno 8 giorni consecutivi rispetto alla data predetta. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata; nei casi di urgenza, può essere effettuata con telegramma o tramite fax e con un anticipo di tre giorni liberi rispetto alla data dell'adunanza.

2. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Le sue deliberazioni sono valide:
 - a) con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti quando è presente la totalità dei consiglieri in carica;
 - b) con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti, rappresentanti tutte le componenti professionali in cui si articolano i soci fondatori, quando è presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Articolo 18

(Dei poteri del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti idonei per l'adeguamento dell'Istituto e per il suo accreditamento in conformità della Norma EN 45011:1999 (Guida ISO/IEC 65:1996) e successive modificazioni ed integrazioni nonché per adempiere alle prescrizioni della competente Autorità Nazionale di controllo in funzione dell'autorizzazione ai sensi della vigente disciplina nazionale e comunitaria, nonché dell'approvazione dei piani di controllo.
2. Il Consiglio Direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed assumere tutti i poteri non esplicitamente demandati ad altri organi istituzionali. In particolare, a titolo esemplificativo, sono poteri del Consiglio Direttivo:
 - a) la predisposizione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, l'approvazione dei programmi annuali di attività, oltrecché di quelli di cui alla lettera e), punto 3, dell'articolo 4;

- b) la definizione di ogni sistema tariffario ed accordo economico finalizzati allo sviluppo degli scopi previsti dallo statuto, anche per l'esecuzione di eventuali prestazioni accessorie;
- c) la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato Esecutivo, del quale approva il regolamento di funzionamento, del Direttore Generale, degli altri dirigenti e la relativa revoca;
- d) la nomina dei componenti del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nonché la verifica della esecuzione delle indicazioni, segnalazioni e richieste del Comitato stesso;
- e) la costituzione e la nomina di tutti gli altri Comitati ed il conferimento di tutti gli incarichi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità consortili e, in particolare, di quelli previsti dallo Statuto;
- f) la nomina della Giunta di Appello e l'esecutività delle relative decisioni;
- g) l'approvazione dei regolamenti per il proprio funzionamento; l'approvazione dell'organico della struttura organizzativa dell'Istituto e le decisioni in ordine ad assunzioni e licenziamenti;
- h) l'approvazione della politica della Qualità;
- i) le decisioni concernenti l'assunzione di incarichi ufficiali ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 e della corrispondente disciplina applicativa nazionale, nonché di ogni altro incarico in esecuzione del presente statuto su proposta del Direttore Generale;
- j) l'adozione, su proposta del Direttore Generale, delle decisioni di rilevanza organizzativa ed economica necessarie alla esecuzione del programma e delle procedure dei controlli e delle verifiche di conformità ai disciplinari, delle formalità per la

- certificazione e di tutte le conseguenti procedure operative di competenza dell'Istituto;
- k) l'adozione di tutte le iniziative e dei provvedimenti finalizzati al conseguimento degli scopi indicati all'articolo 4;
 - l) l'approvazione di accordi, convenzioni e incarichi finalizzati al conseguimento delle finalità statutarie;
 - m) deliberare sulle azioni giudiziarie, sull'acquisto e sulla vendita di immobili, sulla rinuncia alle ipoteche legali, sulla iscrizione, cancellazione, postergazione di ipoteche, nonché sulle operazioni con ogni istituto o ufficio sia pubblico che privato;
 - n) effettuare l'esame preliminare sulle istanze di ammissione al Consorzio così come sulle procedure di decadenza e di esclusione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare, determinando i limiti della delega, parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo (se costituito) e attribuire inoltre deleghe, funzioni e incarichi ad uno o più dei suoi componenti, ai Comitati previsti dal presente Statuto ed al Direttore Generale.

Articolo 19

(Il Presidente del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dallo stesso sia nell'ambito dei propri componenti sia, con designazione unanime, al di fuori di essi.
2. Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Istituto e spettano le attribuzioni previste dallo Statuto. Se è nominato al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, non ha diritto al voto.
3. Al Presidente può essere attribuito un compenso su deliberazione del Consiglio Direttivo e ad esso spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

4. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e ne sottoscrive la convocazione; convoca e presiede, inoltre, l'Assemblea e sovrintende alla politica dell'Istituto.
5. Il Presidente sta in giudizio per conto dell'Istituto e svolge tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio Direttivo.
6. Per assicurare gli obiettivi della collegialità nelle politiche dell'Istituto, il Presidente promuove il coordinamento con i Vice Presidenti.
7. Il Presidente convoca e presiede inoltre, se costituito, il Comitato Esecutivo.

Articolo 20
(I Vice Presidenti)

1. Il Consiglio Direttivo nomina due Vice Presidenti scegliendoli tra i propri componenti.
2. Esercita funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vice Presidente espressamente designato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono espressione della totalità dei soci fondatori.

Articolo 21
(Il Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo, se costituito, è nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina altresì il numero dei componenti, scelti tra i propri membri.
2. Il Comitato Esecutivo è comunque composto, in modo paritetico, da almeno un rappresentante per ognuna delle tre componenti professionali in cui si articolano i soci fondatori, ivi compreso il Presidente del Consiglio Direttivo.

3. Il funzionamento del Comitato Esecutivo è fissato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Comitato Esecutivo:
 - a) assume tutte le deleghe stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - b) può assumere i poteri del Consiglio nei casi di urgenza, salva ratifica dello stesso in occasione della più prossima seduta;
 - c) formula e propone al Consiglio Direttivo programmi di attività ai fini istituzionali.

Articolo 22

(Il Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, in ragione del Presidente, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, tutti scelti tra i soggetti iscritti al Registro di cui al Decreto Legislativo n. 88/92.
2. Il Collegio Sindacale esercita tutte le funzioni ed attribuzioni previste dal Codice Civile e dalle norme vigenti, controlla la regolare tenuta della contabilità dell'Istituto, vigila sulla osservanza dello Statuto ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo dell'esercizio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.
3. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e tutti i suoi componenti ed il Presidente sono rieleggibili senza limiti di mandato. Esso decade con la presentazione del bilancio dell'ultimo dei tre esercizi.
4. Ai componenti il Collegio Sindacale ed al suo Presidente è corrisposto un compenso annuale, determinato dall'Assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 23

(Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità)

1. Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è un organo collegiale che ha lo scopo di salvaguardare l'imparzialità, comprese le prescrizioni rivolte ad assicurare l'imparzialità delle attività di controllo e certificazione;
2. Questo Comitato ha il compito di:
 - a) Fornire assistenza nello sviluppo delle politiche inerenti l'imparzialità delle attività di certificazione;
 - b) Contrastare ogni eventuale tendenza, a prescindere dalla sua origine, a permettere che considerazioni di carattere commerciale o di altro tipo possano essere in grado di influenzare la obiettività delle attività di certificazione;
 - c) Fornire consigli sulle materie inerenti la fiducia nella certificazione, comprese la trasparenza e la percezione da parte del pubblico;
 - d) Sorvegliare sulla conformità delle azioni dell'istituto con le politiche e i principi di imparzialità prefissati.
3. La composizione del Comitato è tale da permettere la partecipazione paritetica a tutte le categorie significativamente interessate (produttori, utilizzatori, consumatori, esperti nelle valutazioni di conformità, università, enti pubblici e/o privati) nello sviluppo delle politiche e dei principi relativi al contenuto e al funzionamento del sistema di certificazione, in modo separato dal Consiglio Direttivo ed in un contesto di equilibrio degli interessi in campo e, quindi, tale da impedire la prevalenza di una delle parti;
4. Il Comitato esercita funzioni di indirizzo e di supervisione della imparzialità delle attività di certificazione e della adeguatezza delle risorse, con la possibilità di operare il monitoraggio degli aspetti

- finanziari, e ha l'accesso a tutte le informazioni necessarie a svolgere le proprie funzioni col diritto di intraprendere azioni indipendenti, compreso il ricorso diretto agli organismi di accreditamento e alla Autorità Nazionale competente, qualora non si tenga conto dei suoi suggerimenti o indicazioni.
- 5 Il Comitato approva il proprio regolamento, che è tenuto a osservare senza eccezioni, con i seguenti contenuti:
- a) L'organigramma del comitato ai sensi del comma 3 e le modalità per la designazione dei relativi componenti;
 - b) Il numero effettivo dei componenti da nominare, che può variare in relazione ai settori di attività dell'istituto e che comunque non può essere inferiore a cinque;
 - c) Le modalità di esecuzione delle prescrizioni del presente articolo in materia di attribuzioni, funzioni, organizzazione e procedure ed il dettaglio delle deleghe corrispondentemente assegnate;
 - d) I dispositivi da osservare per il suo funzionamento.
6. I componenti del Comitato devono possedere i requisiti di competenza previsti dallo statuto per i componenti del consiglio direttivo ed osservano le medesime condizioni di decadenza, fatte salve le specifiche misure dettate dal regolamento; i componenti del Comitato restano in carica nei limiti del mandato del Consiglio Direttivo che ha provveduto alla relativa nomina e decadono per effetto delle ulteriori nomine; i componenti il Comitato possono essere nominati più volte, senza limiti di mandato.
7. Le delibere del Comitato sono valide alle condizioni e con i requisiti previsti dal regolamento e in applicazione dei principi generali dettati dalla Norma EN 45011:1999 (Guida ISO/IEC 65:1996) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Al Comitato sono garantite la disponibilità di risorse per il proprio operato ed il supporto operativo necessario;
9. In sede di prima applicazione del presente statuto, l'adozione di una preliminare disciplina regolamentare, valida fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 5, è assicurata dall'assemblea;
10. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi della Direzione Generale, del Responsabile Assicurazione Qualità e, più in generale, dell'attività svolta dalla struttura operativa incaricata dei servizi di segreteria.

Articolo 24

(La Giunta di Appello)

1. La Giunta di Appello è nominata dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati nell'incarico senza limiti di mandato.
2. La Giunta di Appello è un organo collegiale, composto da non meno di tre esperti indipendenti, estranei alla struttura organizzativa ed ai produttori interessati al sistema di controllo. Con delibera del Consiglio Direttivo la relativa composizione può essere integrata da esperti specifici.
3. La Giunta di Appello ha competenza sui ricorsi presentati dai soggetti sottoposti al controllo avverso i provvedimenti assunti dalla struttura di controllo.
4. Le modalità di presentazione di un ricorso alla Giunta di Appello e il relativo funzionamento sono assicurati da apposito regolamento. Il dispositivo regolamentare e la procedura osservata sono resi pubblici ed accessibili.
5. Le decisioni della Giunta di Appello sono assunte con la maggioranza dei propri componenti e sono valide con la presenza

di due terzi degli stessi. Le decisioni della Giunta di Appello sono rese esecutive dal Direttore Generale senza possibilità di sollevare eccezioni.

6. Il Consiglio Direttivo delibera di volta in volta nel caso in cui i presentatori di reclami avanzino osservazioni di ricusazione o di incompatibilità nei confronti della Giunta di Appello.
7. Il Consiglio Direttivo delibera altresì il compenso dei componenti della Giunta di Appello, cui sono riconosciute e rimborsate anche le spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Articolo 25

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale dell'Istituto deve possedere titoli, esperienza professionale e competenze specifiche tali da assicurare idonea conoscenza delle materie oggetto degli scopi dell'Istituto stesso.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e, in particolare:
 - a) opera la propria funzione gerarchica su tutta la struttura organizzativa dell'Istituto, assicurando un adeguato funzionamento dei servizi e agendo in autonomia nel rispetto dei programmi e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - b) presenza con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, del quale assicura l'istruttoria preliminare dei lavori e delle procedure;
 - c) dispone l'inserimento del personale nei diversi ruoli previsti dalla struttura organizzativa in base alla formazione e competenza documentate;
 - d) procede alla selezione ed alla chiamata del personale di cui propone l'assunzione da deliberarsi dal Consiglio Direttivo;

- e) organizza e supporta l'attività dei Comitati comunque costituiti;
 - f) dà attuazione a tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e dei Comitati all'uopo delegati;
 - g) istruisce e propone agli organi competenti tutti i provvedimenti da assumere nel quadro della attività di controllo e di certificazione;
 - h) d'intesa con il Presidente propone progetti e programmi, presenta il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto al Consiglio Direttivo;
 - i) cura la tenuta dei libri previsti dallo Statuto;
 - l) esegue tutti gli incarichi affidatigli dal Consiglio Direttivo ed assume le deleghe attribuitegli dallo stesso e dal Presidente;
 - m) sviluppa inoltre la funzione tecnica di delibera delle certificazioni ed emette i relativi certificati, avvalendosi di un Comitato di Certificazione da lui nominato e composto, complessivamente, da almeno tre dipendenti dell'istituto con provata esperienza nel campo della certificazione;
3. Gli incarichi e le deleghe attribuiti al Direttore Generale possono essere esercitati anche da funzioni vicarie appositamente deliberate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Generale medesimo e nel rispetto dei principi generali e delle competenze osservati relativamente alla funzione considerata alla precedente lettera m).

Articolo 26

(Dei contributi)

1. I contributi consortili sono corrisposti dai soci fondatori e dai soci ordinari secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

2. I contributi consortili possono essere corrisposti a titolo di contributo di ammissione e a titolo di contributo straordinario.
3. I contributi a qualsiasi titolo dovuti ai soci fondatori sono ripartiti equamente con riferimento alle tre parti professionali di cui all'articolo 5.

Articolo 27
(Del fondo consortile)

1. Il fondo consortile è costituito, al netto dei costi di gestione:
 - a) dai contributi corrisposti dai soci;
 - b) dai contributi erogati da soggetti pubblici e privati;
 - c) dai proventi e dai beni comunque acquistati dal Consorzio.
2. Per tutta la durata dell'Istituto i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile ne' chiedere la liquidazione della quota del consorziato debitore.

Articolo 28
(Dell'esercizio consortile e del conto consuntivo)

1. L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il conto consuntivo dell'esercizio comprende il rendiconto finanziario ed il conto delle spese e dei proventi della gestione consortile.
3. Il conto consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per approvarlo e deve essere comunque comunicato ai consorziati, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio medesimo, almeno sette giorni prima della medesima Assemblea.
4. La gestione consortile è assicurata da un autonomo sistema di approvvigionamento delle risorse economiche, estraneo a quello

previsto dall'art. 27 e conforme ai principi dettati dall'art. 11, comma 1, del Regolamento (CE) 510/06 e dall'art. 15, comma 1, del Regolamento (CE) 509/06.

Articolo 29

(Dello scioglimento e della liquidazione dell'Istituto)

1. L'Istituto si scioglie: per il decorso del termine, per l'impossibilità di conseguire l'oggetto, per deliberazione unanime dei consorziati o per altre cause previste dalla legge.
2. In caso di scioglimento dell'Istituto, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, cui è attribuito il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione.
3. Il riparto di eventuali attività o passività avverrà in misura proporzionale rispetto al totale dei contributi a qualsiasi titolo corrisposti dai consorziati presenti al momento della liquidazione.
4. Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile e, in caso di insufficiente capienza, saranno addebitate ai consorziati avuto riguardo ai criteri indicati al punto 3.
5. Le quote dei consorziati insolventi graveranno in parte uguale sugli altri consorziati.

Articolo 30

(Dei libri obbligatori)

1. Oltre a quelli previsti dalla legge, sono comunque libri obbligatori dell'Istituto:
 - a) il libro dei consorziati;
 - b) il libro dell'Assemblea;
 - c) il libro del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro del Comitato Esecutivo (se costituito);
 - e) il libro del Collegio Sindacale.

2. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati al punto 1 e di richiedere estratti degli stessi.
3. Gli appositi regolamenti stabiliscono eventuali prescrizioni in ordine ai libri che documentano l'attività dei Comitati costituiti ai sensi dello Statuto.

Articolo 31
(Del Collegio Arbitrale)

1. Le controversie che dovessero sorgere tra i soci e l'Istituto relativamente alla interpretazione ed alla applicazione del presente Statuto, non composte entro un mese dal loro insorgere sono rimesse esclusivamente alla decisione di un organo arbitrale composto da tre membri.
2. La parte attrice (composta anche da più interessati ed aventi in comune le domande da porre) deve comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla parte convenuta (anch'essa costituita da uno o più componenti con sostanziale comunanza di interessi) le proprie domande e la nomina del proprio arbitro.
3. La parte convenuta comunicherà, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'attrice la nomina del proprio arbitro e le proprie domande; se a ciò non provvede entro trenta giorni dall'invio della comunicazione dell'attrice, l'arbitro della convenuta viene nominato, a richiesta della parte attrice, dal Presidente del Tribunale di Parma.
4. L'accettazione di incarico degli arbitri di parte deve essere spedita al relativo incaricante, anche con lettera semplice, spedita, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notizia della nomina.
5. Il terzo arbitro deve essere nominato dai predetti due arbitri entro trenta giorni dalla loro accettazione scritta dell'incarico del

- secondo di essi. Qualora questi non vi provvedano tempestivamente o vi sia disaccordo tra essi, il terzo arbitro sarà nominato, a richiesta dell'arbitro più diligente, nei modi sopra previsti per la nomina del secondo arbitro.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di uno o più arbitri si applicano per la sostituzione di ognuno di essi le regole sopra previste per la rispettiva nomina ed i termini per la sostituzione incominciano a decorrere dalla data della cessazione.
 7. Il Collegio Arbitrale sarà irrituale ed assumerà le proprie determinazioni, nel rispetto del contraddittorio, secondo diritto; avrà il potere di deviare dal risultato conseguente alle norme di diritto, ove tale risultato fosse ritenuto palesemente iniquo sulla base della valutazione dei fatti e di una regola di equità che gli arbitri dovranno individuare e motivare riferendosi a criteri e principi generali.
 8. Le determinazioni del Collegio Arbitrale irrituale saranno inappellabili.
 9. Gli arbitri depositeranno il lodo presso l'Istituto entro novanta giorni dalla nomina del Presidente, salvo una sola proroga per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni deliberata insindacabilmente dallo stesso Collegio Arbitrale.
Ulteriori proroghe potranno essere concesse dalle parti.
 10. Gli arbitri determineranno tutte le modalità e formalità dell'arbitrato; essi potranno richiedere alle parti la presentazione di documenti, prendere visione di libri e documenti dell'Istituto e trarne copia.
 11. La decisione collegiale è sottoscritta dagli arbitri; se uno di essi si rifiuta di firmarla ne viene dato atto nella stessa decisione. La decisione deve essere comunicata, entro dieci giorni dal deposito

dal Presidente o dall'arbitro più diligente, alle parti le quali sono obbligate a darne esatta esecuzione.

12 .L'organo arbitrale, infine, provvederà a deliberare sulle spese e competenze del Collegio, potrà richiedere depositi ed acconti e stabilirà su quale parte farne carico.